



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE PENALE

In composizione monocratica, nella persona della dott. [REDACTED], all'esito dell'udienza del giorno 26.1.2023, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni contestuali, la seguente

SENTENZA

(Ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.)

Nel procedimento penale iscritto al n. [REDACTED] del Registro Generale del Dibattimento dell'anno [REDACTED] nei confronti di:

- [REDACTED], nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED] - domicilio eletto in [REDACTED]

LIBERO - ASSENTE

Assistito e difeso, d'ufficio, dall'avv. Francesco Bianchini del Foro di Perugia - presente

IMPUTATO

Delitto previsto e punito dall'art. 648 c.p. - perché, senza essere concorso nel delitto presupposto, al fine di procurare a sé ad altri un profitto, acquistava o, comunque, riceveva il telefono cellulare marca Samsung Galaxy S3, di colore bianco, avente IMEI [REDACTED], proveniente dal delitto di furto con distruzione avvenuto in data 27 marzo 2019 ai danni di [REDACTED] all'interno di tale apparecchio, infatti, sempre in data 27 marzo 2019, alle ore 15:29, veniva inserita la sim [REDACTED] intestata a [REDACTED] Samuele.

Con la recidiva specifica.

In Perugia, il 27 marzo 2019.

Con l'intervento del Pubblico Ministero - dott.ssa [REDACTED], V.P.O.

CONCLUSIONI

All'udienza del giorno 26.1.2023, il pubblico ministero ed il difensore dell'imputato hanno concluso congiuntamente per l'applicazione nei

Sentenza n. [REDACTED]
Data Deposito 26/01/2023
Il CANCELLIERE D.lli. Pasanna Pasano
Data irrevocabilità
Esecuzione
Scheda
Campione

BR

confronti di [REDACTED] della pena tra loro concordata, pari a mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in data 9.8.2021 e ritualmente notificato, [REDACTED] è stato citato a giudizio di fronte a questo Tribunale per rispondere del reato descritto nell'imputazione.

Nella prima udienza dibattimentale, tenuta in data 26.1.2023, il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 c.p.p. In tale data, il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso e ha prodotto il fascicolo delle indagini preliminari.

Il giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha disposto l'applicazione della pena suddetta come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti di causa non risultano evidenti - per gli effetti di cui all'articolo 129 c.p.p. - l'assenza di responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto né la sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità ovvero di estinzione del reato medesimo.

La qualificazione giuridica dei fatti prospettata dalle parti è corretta e conforme alla loro diacronica ricostruzione, quale resa possibile dall'analisi dei risultati delle indagini.

In particolare, in data 27.3.2019 l'odierno imputato, senza essere concorso nel delitto presupposto, al fine di procurare a sé ad altri un profitto, acquistava o, comunque, riceveva il telefono cellulare marca Samsung Galaxy S3, di colore bianco, avente IMEI [REDACTED], proveniente dal delitto di furto con destrezza avvenuto in data 27 marzo 2019 ai danni di [REDACTED]; all'interno di tale apparecchio, infatti, sempre in data 27 marzo 2019, alle ore 15:29, veniva inserita la sim [REDACTED] intestata a [REDACTED].

Non è dubbia, dunque, la sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, del reato contestato all'imputato, avuto riguardo agli elementi caratteristici del comportamento criminoso.

La pena finale concordata tra il pubblico ministero ed il difensore dell'imputato è stata determinata, esclusa la contestata recidiva e riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui al terzo comma dell'art. 648 c.p., partendo da una pena base pari ad anni 1 di reclusione ed euro 300,00 di multa, ridotta di un terzo, come disposto dall'articolo 444, comma 1, c.p.p., alla misura di mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa.

La stessa rientra nei limiti edittali di cui all'articolo 444 c.p.p. ed è adeguata - valutati i parametri di cui all'articolo 133 c.p. - alla concreta offensività della condotta criminosa.

Trattandosi di applicazione ex art. 444 c.p.p. di pena detentiva inferiore ai due anni, nulla per le spese.

B/R

P.Q.M.

Visti gli articoli 444 e 558 c.p.p., applica a , su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, la pena finale di mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa.

Motivazione contestuale.

Perugia, 26.1.2023

Il Giudice



Merita accoglimento l'istanza formulata dal difensore finalizzata ad ottenere la sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria sostitutiva ai sensi dell'art. 56-*quater* l. 689/1981, così come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 come modificato con decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 convertito in legge 30 dicembre 2022 n. 199, entrato in vigore il 30 dicembre 2022.

Parimenti deve essere accolta la richiesta, ai sensi della medesima disposizione, di pagamento rateale della somma.

Il legislatore, con il decreto legislativo appena richiamato, ha operato – attenendosi alle indicazioni della legge delega – una riforma organica delle “sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi”, di cui al Capo III della L. 24 novembre 1981, n. 689.

È stato innanzitutto introdotto nel codice penale l'art. 20-*bis* a mente del quale, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della L. 24 novembre 1981, n. 689 e sono: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva.

Più nel dettaglio, il nuovo art. 53, L. 1981, n. 689, rubricato “sostituzione delle pene detentive brevi”, prevede che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 56-*quater* stessa legge.

Ciò posto, la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria sostitutiva presuppone tutta una serie di condizioni soggettive individuate dall'art. 58 l. 689 del 1981, a mente del quale la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato, nonché dall'art. 59, L. n. 689 del 1981 il quale prevede, adesso, che la pena detentiva non può essere sostituita:

- a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 66, L. 689/81, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;
- b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli artt. 71 e 103, L. 689/81;

c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;

d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati c.d. ostativi di cui all'art. 4-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis, comma 2, c.p..

Alla luce di quanto sopraesposto, nel caso di specie non sussistono ragioni per escludere la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria sostitutiva.

Ritiene il Tribunale, infatti, che non ricorrono le condizioni per l'applicazione della sospensione condizionale della pena in quanto i precedenti penali annoverati dall'imputato si pongono quali ostativi alla concessione del beneficio di cui agli artt. 163 e ss. c. p..

Quanto, poi, alla sussistenza dei requisiti soggettivi, osserva il Tribunale che l'odierno imputato non versa in alcuna delle condizioni ostative alla sostituzione elencate dall'art. 59 della legge 689 del 1981.

Passando ora alla determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva da applicare in sostituzione, l'art. 56 *quater*, L. 689 del 1981 prevede il giudice è tenuto a individuare il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e a moltiplicarlo per i giorni di pena detentiva.

Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.

Ebbene, nel caso in esame il valore giornaliero deve essere individuato in quello minimo pari a 5 euro.

Nella memoria ex art. 121 c.p.p. depositata in data 26.1.2023 (successivamente alla discussione), il difensore dell'imputato ~~████████████████████~~ ha dato atto, infatti, che il prevenuto vive attualmente con la madre in ~~████████████████████~~, e non svolge alcuna attività lavorativa.

Tanto impone, si ribadisce, di individuare nella somma di 5 euro il valore giornaliero alla stregua del quale deve avvenire la determinazione della pena pecuniaria sostitutiva che, quindi, deve va quantificata nella somma complessiva pari a 1.200,00 Euro (5 euro valore giornaliero per otto mesi di reclusione) secondo i criteri di ragguglio indicati nelle norme citate.

Le medesime considerazioni in merito alle condizioni economiche del prevenuto sulla scorta delle quali è stato individuato il valore giornaliero consentono a questo giudice di accogliere la domanda di pagamento rateale della predetta somma che dovrà essere versata in 12 rate da tot. 100 Euro ciascuna che l'imputato corrisponderà mensilmente a partire dal mese di marzo 2023.

Il legislatore ha infatti espressamente previsto la possibilità di disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la pena venga pagata in rate mensili, stabilendo, altresì, che il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, ne comporta la revoca e la conversione nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva.

i di
54,
le
e
i

Ai sensi degli artt. 448, primo comma, 544, primo comma, 545, secondo comma e 545-bis terzo e quarto comma c. p. p., il dispositivo della sentenza n. [REDACTED] depositata all'udienza del 26.1.2023 è integrato come segue, e la relativa motivazione contestuale che precede viene esposta alle parti in forma riassuntiva e costituisce parte integrante della sentenza sopra richiamata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 53 e art. 56-quater l. 689/1981,

sostituisce la pena detentiva inflitta a [REDACTED] con sentenza n. [REDACTED] del 26.1.2023 - pari a otto mesi di reclusione - con la pena pecuniaria sostitutiva nella misura complessiva di 1.200,00 Euro (valore giornaliero individuato pari a 5 euro).

Visti gli artt. 56-quater l. 689/1981 e 133-ter c. p.

dispone il pagamento della pena pecuniaria sostitutiva in 12 rate mensili pari a 100 Euro ciascuna da versare a partire dal mese di marzo 2023.

Dispone l'allegazione del presente dispositivo integrativo alla sentenza n. [REDACTED], depositata in data 26.1.2023. Perugia, 3.3.2023.

Il giudice
[REDACTED]